



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.44 DEL 25 settembre 2020**

**OGGETTO:**

**SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE.  
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA  
DI CISLAGO ANNI SCOLASTICI DAL 2020/2021 AL 2024/2025.**

L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di settembre, convocato dal Sindaco per le ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Il Signor CARTABIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .

All'esame dell'argomento in oggetto, sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARTABIA GIAN LUIGI - Sindaco	Sì
2. LISTA LUCIANO - Consigliere	Sì
3. BROLI CHIARA - Consigliere	Sì
4. TURCONI ELISABETTA- Consigliere-Assessore	Sì
5. DOSSO LUCA - Consigliere-Assessore e ViceSindaco	Sì
6. ROSSI ERCOLE - Consigliere	Sì
7. FAGIOLI CRISTIANO - Consigliere	Sì
8. BIANCO ELISA - Consigliere	No
9. GRIMOLDI CORRADO - Consigliere	Sì
10. PACCHIONI DEBORA - Consigliere	Sì
11. CODIGNONI ROMINA - Consigliere	Sì
12. FRANCO CLAUDIO - Consigliere	Sì
13. PAGANI GIORGIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Risulta presente, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Patti Deborah.



## COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE

### Proposta Servizio Cultura/Istruzione - Consiglio Comunale n. 598/2020

**OGGETTO: SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI CISLAGO ANNI SCOLASTICI DAL 2020/2021 AL 2024/2025.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che sul territorio comunale non sussiste un servizio di scuola dell'infanzia statale o comunale;
- che il Comune è proprietario esclusivamente di un immobile a tal fine destinato, che può contenere fino a 3 sezioni di Scuola dell'Infanzia, numero assolutamente insufficiente a coprire le esigenze numeriche della comunità;
- che il Comune permane nella materiale impossibilità di gestire in proprio il servizio di scuola dell'infanzia in quanto non presenta personale in organico adibibile al servizio, né lo stesso può essere assunto per le limitazioni poste dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale, né ha nelle proprie disponibilità ulteriori immobili adibibili a tale funzione di sufficiente consistenza per soddisfare la domanda, per procedere ad un affidamento in concessione o in appalto;
- che con nota Ns Prot. 1450/2020 l'Ufficio Scolastico regionale – zona di Varese ha comunicato che attualmente non sussistono le risorse umane e finanziarie per attivare nuove sezioni di scuole dell'infanzia statali;
- che il Comune non ha mai potuto soddisfare autonomamente la richiesta complessiva del servizio di scuola dell'Infanzia della propria comunità, e che questo servizio è sempre stato assicurato dalla Parrocchia S. Maria Assunta mediante convenzione con l'Ente locale;
- che sul territorio comunale è presente già da almeno cento anni la Scuola dell'Infanzia denominata "Sacra Famiglia" di proprietà della Parrocchia S. Maria Assunta, che svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, di pubblica utilità e senza scopo di lucro;
- che sono depositati presso l'Ufficio Cultura del Comune i decreti con cui ai sensi della Legge 10 marzo 2000 è stata riconosciuta paritaria la Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 72 del 6.02.2003) e con cui è stata riconosciuta paritaria la scuola PRIMI PASSI (Decreto del Ministero dell'Istruzione n° 641/2011) e che conseguentemente dette Scuole fanno parte a pieno diritto del sistema scolastico pubblico integrato italiano;
- che le precedenti convenzioni per la gestione del servizio sono state percepite positivamente dalle due parti e dalla popolazione, come dimostra il fatto che non sono mai sorti contenziosi circa la loro applicazione e funzionamento;
- che la Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia:
  - costituisce a tutti gli effetti un servizio pubblico riconosciuto che si rivolge e si intende garantire, prioritariamente, a tutti i bambini e le bambine residenti nel territorio comunale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla Legge 62/2000, alla Legge 53/2003, alla Legge 107/2015 ("Buona Scuola") e suoi decreti

attuativi, senza discriminazione di sesso, censio, etnia, cultura, religione, cittadinanza, facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o affetti da disabilità;

- si propone lo sviluppo della personalità degli utenti della fascia compresa tra i tre e i sei anni;
- promuove l'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente come da Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018;
- favorisce l'interazione, nel rispetto delle diversità, in contesti di autonomia e libertà di educazione, intesa sia come diritto delle famiglie alla libera scelta della scuola per i propri figli, sia come diritto dei docenti alla libertà di insegnamento pur nell'ambito dell'attuazione dello specifico Progetto Educativo della scuola e nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e delle loro famiglie;
- contribuisce alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambini e bambine di raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all'identità, alla cittadinanza, all'autonomia e alle competenze;
- svolge un'azione di prevenzione ed intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale;
- persegue i propri fini istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio;

Richiamata la vigente convenzione tra il Comune di Cislago e la Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015 e siglata in data 28.8.2015, avente validità quinquennale, con decorrenza dall'1.9.2015 al 31.8.2020 per la gestione Scuola dell'Infanzia Parrocchiale "Sacra Famiglia" di Cislago;

Atteso che a seguito di confronti tra Amministrazione e Rappresentante Legale della Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago, è stato raggiunto un accordo sulla formulazione definitiva del testo della Convenzione, come trasmesso dal Legale Rappresentante della Parrocchia (Prot. 10873/2020) e siglato all'ultima pagina;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 82 del 20.8.2020 con la quale si autorizza la Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago, fino all'avvenuta approvazione della convenzione per la gestione del servizio di scuola dell'infanzia per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, all'uso gratuito dello stabile della Scuola PRIMI PASSI con la destinazione vincolata della gestione di n° 3 sezioni di scuola dell'infanzia, per le ragioni ivi ben esplicitate;

Visto lo schema di convenzione costituita da n. 27 articoli, allegata, siglata per accettazione dal Parroco Don Maurizio Restelli, legale rappresentante della Parrocchia S. Maria Assunta;

Atteso:

- che la Parrocchia assicura il funzionamento di n° 10 sezioni di scuola dell'infanzia sul territorio comunale, per il periodo di convenzione;
- che il servizio si svolgerà per n° 7 sezioni presso l'immobile di proprietà della Parrocchia sito in piazza Toti 41 e per n° 3 sezioni presso l'immobile di proprietà comunale denominato Scuola dell'Infanzia PRIMI PASSI sito in via Foscolo 164 a Cislago;
- che l'immobile della Scuola dell'Infanzia PRIMI PASSI sito in via Foscolo 164 a Cislago viene concesso alla Parrocchia in uso gratuito perché funzionale all'esercizio di un servizio di utilità pubblica in forma sussidiaria;

- che dall'a.s. 2008/2009 la Parrocchia ottiene l'autorizzazione e attiva presso la Scuola dell'Infanzia Sacra Famiglia una sezione Primavera avente i requisiti indicati negli accordi Stato-Regioni che di anno in anno sono stati sanciti;
- che il Comune riconosce alla Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago un contributo economico per ogni anno scolastico, destinato alla copertura parziale delle spese finalizzate al funzionamento dell'attività didattico-educativa, pari a € 32.000,00 per ogni sezione funzionante, con la finalità esclusiva di contenere le tariffe di frequenza a carico degli utenti del servizio;
- che il Comune erogherà le risorse del *Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni* secondo spettanze e disponibilità stabilite dai relativi atti nazionali e regionali;
- che è prevista l'istituzione di una Commissione Paritetica con la finalità di vigilare sull'applicazione della convenzione stessa;
- che è prevista la possibilità che il Comune eroghi ulteriori contributi specifici per l'attivazione della sezione Primavera, su richiesta della Parrocchia;
- che il Comune partecipa alla copertura economica delle spese previste nei piani di inserimento individualizzati di alunni diversamente abili stanziando contributi aggiuntivi, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate;
- che la Parrocchia assicura il servizio di gestione anche avvalendosi di attività di volontariato gratuito da parte di collaboratori ed esperti, che in tal caso non troverà riscontro finanziario negli oneri di gestione;
- che nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio Scolastico Territoriale, dovesse in futuro garantire le risorse umane e finanziarie per l'attivazione di un servizio di scuola dell'infanzia statale, le parti si incontreranno per valutare il miglior utilizzo di tali risorse;

Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione, nella versione firmata per accettazione da parte del Parroco, con la Parrocchia SACRA FAMIGLIA di Cislago quale Ente gestore della Scuola dell'Infanzia SACRA FAMIGLIA e della Scuola dell'Infanzia PRIMI PASSI entrambe aventi sede a Cislago per n° 5 (cinque) anni scolastici dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 inclusi, nelle risultanze del testo allegato;

Preso atto che le risorse per i contributi comunali sono state opportunamente previste ed accantonate nei documenti di programmazione contabile e finanziaria vigenti (DUP e bilancio di previsione);

Visto il vigente Statuto;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Con voti espressi nei modi e forma previsti dalla Legge;

## **DELIBERA**

- 1) Prendere atto e condividere quanto argomentato nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare l'allegato schema di Convenzione tra il Comune di Cislago e la Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago per assicurare il servizio di Scuola dell'Infanzia sul territorio comunale dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025 inclusi, composta da n° 27 articoli;
- 3) Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;

- 4) Demandare al Servizio Cultura e Istruzione la piena attuazione della Convenzione;
- 5) Dare atto che le risorse per i contributi comunali sono state opportunamente previste ed accantonate nei documenti di programmazione contabile e finanziaria vigenti (DUP e bilancio di previsione);
- 6) Dare atto che sono state opportunamente previste e accantonate nei documenti di programmazione economica le risorse per i contributi aggiuntivi destinati a partecipare alla copertura economica delle spese previste nei piani di inserimento individualizzati di alunni diversamente abili, nella misura della spesa media dell'ultimo triennio;
- 7) Dare atto che con delibera di Giunta Comunale n° 82 del 20.8.2020 si è autorizzata la Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago, fino all'avvenuta approvazione e sottoscrizione della convenzione per la gestione del servizio di scuola dell'infanzia per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, all'uso gratuito dello stabile della Scuola PRIMI PASSI con la destinazione vincolata della gestione di n° 3 sezioni di scuola dell'infanzia, per le ragioni ivi esplicite;
- 8) Lo schema della Convenzione, la nota Prot. 1450/2020 dell'Ufficio Scolastico Regionale, la trasmissione della versione definitiva del testo della Convenzione firmato per accettazione dal Parroco (Prot. 10873/2020), il parere favorevole del Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero e del Responsabile del Servizio Finanziario formano parte integrante della presente deliberazione.

Con votazione separata,

**D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma – del D.Lgs. n.267 del 18.08.00.

---

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 25/09/2020**

**IL SINDACO PRESIDENTE**

Cede la parola all'Assessore Patti che illustra i contenuti dello schema di convenzione posta in esame;

omissis

Interviene il consigliere Codignoni, il cui testo scritto viene consegnato per l'allegazione alla delibera.

Seguono gli interventi;

omissis

Il Consigliere Pacchioni espone la dichiarazione di voto del Gruppo ViviCislago, qui allegata;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

CON voti favorevoli n. 12 - contrari n. == - astenuti n.==, espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1) Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA DI CISLAGO ANNI SCOLASTICI DAL 2020/2021 AL 2024/2025. " come sopra trascritta.

## **SUCCESSIVAMENTE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON voti favorevoli n. 12 - contrari n. == - astenuti n.==, espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del DLgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>IL PRESIDENTE Firmato digitalmente CARTABIA GIAN LUIGI</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente QUAGLIOTTI dr. ANGELO</p>
---	--

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 44 DEL 25/09/2020

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*



## **C O M U N E D I CISLAGO**

**Provincia di Varese**

### **Convenzione fra il Comune di Cislago e la Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago per assicurare il servizio di scuola dell'infanzia sul territorio comunale.**

L'anno **duemilaventi**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ fra il Comune di Cislago, in seguito denominato “AMMINISTRAZIONE COMUNALE o COMUNE DI CISLAGO” con sede in Piazza Toti, n. 1 – Partita IVA 00308220128, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gian Luigi Cartabia nato a *Omissis* il *Omissis*, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX-del XX.XX.XX aente per oggetto: “Servizio di scuola dell'infanzia sul territorio comunale. Approvazione convenzione con la Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago. Anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025” e la Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in P.zza Toti – Cislago, P.IVA: 01369430127 proprietaria ed Ente gestore della Scuola dell'Infanzia “Sacra Famiglia” aente sede a Cislago in piazza Toti, 41, in seguito denominata “PARROCCHIA”, rappresentata da Don Maurizio Restelli, nato a *Omissis* il *Omissis* in qualità di Legale Rappresentante della Parrocchia con carta di identità n. *Omissis* rilasciata dal Comune di Cislago il *Omissis*, Parroco pro-tempore della Parrocchia S.Maria Assunta di Cislago giusto Decreto di nomina del Cardinale Dionigi Tettamanzi – Arcivescovo di Milano, del *Omissis*, Prot. gen.*Omissis*.

#### **PREMESSO**

- che sul territorio comunale non sussiste un servizio di scuola dell'infanzia statale o comunale;
- che il Comune è proprietario esclusivamente di un immobile che può contenere fino a 3 sezioni di Scuola dell'Infanzia, numero non sufficiente a coprire le esigenze numeriche della comunità;

- che il Comune permane nella materiale impossibilità di gestire in proprio il servizio di scuola dell’infanzia in quanto non presenta personale in organico adibibile al servizio né lo stesso può essere assunto per le limitazioni poste dalla normativa nazionale sulla spesa per il personale, né ha nelle proprie disponibilità immobili adibibili a tale funzione di sufficiente consistenza per soddisfare la domanda, per procedere ad un affidamento in concessione o in appalto;
- che con nota Ns Prot. 1450/2020 l’Ufficio Scolastico regionale – zona di Varese ha comunicato che ad oggi non sussistono le risorse umane e finanziarie per attivare nuove sezioni di scuole dell’infanzia statali;
- che il Comune non ha mai potuto soddisfare autonomamente la richiesta complessiva del servizio di scuola dell’Infanzia della propria comunità, e che questo servizio è sempre stato assicurato dalla Parrocchia S. Maria Assunta mediante convenzione con l’Ente locale;
- che sul territorio comunale è presente già da almeno cento anni la Scuola dell’Infanzia denominata “Sacra Famiglia” di proprietà della Parrocchia S. Maria Assunta, che svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, di pubblica utilità e senza scopo di lucro;
- che lo stesso Ente dichiara di aver ricevuto riconoscimento di scuola paritaria dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 0/72 del 6.02.2003 ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e conseguentemente fa parte a pieno diritto del sistema scolastico pubblico integrato italiano;
- che le precedenti convenzioni per la gestione del servizio sono state percepite positivamente dalle due parti e dalla popolazione, come dimostra il fatto che non sono mai sorti contenziosi circa la loro applicazione ed interpretazione;
- che la Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia:
  - costituisce a tutti gli effetti un servizio pubblico riconosciuto che si rivolge, e si intende garantire prioritariamente, a tutti i bambini e le bambine residenti nel territorio comunale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla Legge 62/2000, alla Legge 53/2003, alla Legge 107/2015 (“Buona Scuola”) e suoi decreti attuativi, senza discriminazione di sesso, censio, etnia, cultura, religione, cittadinanza, facilitando, in particolare, l’inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o affetti da disabilità;

- si propone lo sviluppo della personalità degli utenti della fascia compresa tra i tre e i sei anni;
- promuove l'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente come da Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018;
- favorisce l'interazione, nel rispetto delle diversità, in contesti di autonomia e libertà di educazione, intesa sia come diritto delle famiglie alla libera scelta della scuola per i propri figli, sia come diritto dei docenti alla libertà di insegnamento pur nell'ambito dell'attuazione dello specifico Progetto Educativo della scuola e nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e delle loro famiglie;
- contribuisce alla realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative, consentendo a bambini e bambine di raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all'identità, alla cittadinanza, all'autonomia e alle competenze;
- svolge un'azione di prevenzione ed intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale;
- persegue i suoi fini istituzionali attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali del territorio.

### **DATO ATTO**

- che la Regione Lombardia, con la L.R. 11 febbraio 1999 n° 8 “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome” intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt, 3, 33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti sul territorio;
- che l'intervento finanziario previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale, regionale o da convenzione;

### **PREMESSO ALTRESI’**

- che è in essere tra Amministrazione Comunale di Cislago e Parrocchia S. Maria Assunta di Cislago una convenzione per la gestione della scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30.7.2015, con scadenza al 31.8.2020;
- che il Legale Rappresentante della Parrocchia ha siglato il testo della presente convenzione

avente validità di 5 anni dall'a.s. 2020/2021 sino all'a.s. 2024/2025 per approvazione;

- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato lo schema della presente convenzione composta da n° 27 articoli per assicurare il servizio di scuola dell'infanzia sul territorio, che prevede la durata di anni 5 dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2024/2025;
- che il contributo comunale viene concesso con la finalità esclusiva di ridurre le tariffe a carico delle famiglie;
- che il contributo comunale può essere corrispondentemente ridotto in caso di presenza di un avanzo economico nella gestione del servizio da parte della Parrocchia;
- che la Parrocchia assicura il servizio di gestione anche avvalendosi di attività di volontariato gratuito da parte di collaboratori ed esperti, che in tal caso non troverà riscontro finanziario negli oneri di gestione;
- che nel caso in cui il Ministero dell'Istruzione, tramite l'ufficio Scolastico Territoriale, dovesse garantire le risorse umane e finanziarie per l'attivazione di un servizio di scuola dell'infanzia statale, le parti concordano di incontrarsi per valutare il miglior utilizzo di tali risorse;

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale n. 31 del 20.3.1980 “Diritto allo studio” – Norme di Attuazione;
- la Legge n° 104 del 5.2.1992 “Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili” e successive modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 1998 n° 162, dalla legge 8 marzo 2000 n° 53 e dal D.L. 26 marzo 2001 n° 151;
- Il Decreto Legge n. 297 del 16.4.1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- la Legge Regionale n° 8 del 11.2.1999 “Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome” e successive modifiche come da delibera regionale n° 6 del 31.03.2008;
- la Legge n° 62 del 10.3.2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione”;

- la Legge n° 328 dell' 8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D. Lgs. n° 207 del 4.5.2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. 8 novembre 2000, n° 328";
- la Legge Regionale n° 1 del 13.02.2003 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia";
- la Legge n° 53 del 28.03.2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il D. Lgs 59/2004 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20.3.2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica";
- il parere della Corte dei Conti – sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 503 del 20 novembre 2012;
- la Legge n.107/2015 ("Buona Scuola");
- il Decreto Legislativo n.65 del 13.4.2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni";

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1** Le premesse ed i richiami legislativi fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2** La Parrocchia S. Maria Assunta assicura il funzionamento del servizio di scuola dell'infanzia sul territorio comunale di Cislago garantendo l'apertura di massimo **n. 10** sezioni e comunque per consentire ai cittadini di Cislago di usufruire di detto servizio per l'intero periodo di validità convenzionale.

**ART. 3** Il Comune auspica che la Parrocchia attivi presso la Scuola la sezione Primavera per i bambini tra i 24 e i 36 mesi di età, avendo i requisiti indicati nelle intese territoriali sottoscritte tra Ufficio Scolastico per la Lombardia e Regione Lombardia. Per detta finalità l'Amministrazione Comunale, su richiesta della Parrocchia, può prevedere contributi specifici.

**ART. 4** La Parrocchia S. Maria Assunta si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme di legge e convenzionali citate nel presente atto, riconoscendo che ciò costituisce impegno contrattualmente assunto nei confronti del Comune di Cislago.

**ART.5.1** Nell'effettuazione del servizio, la Parrocchia è l'unica responsabile dei danni a persone e cose che nell'espletamento del servizio dovessero derivare agli utenti del medesimo. La Parrocchia dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale ai beni mobili ed immobili di proprietà del Comune (Scuola PRIMI PASSI), degli alunni e del personale docente e non, o comunque da questi detenuti o posseduti a diverso titolo.

**5.2** La Parrocchia dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione alla espletazione del servizio a persone presenti a vario titolo (insegnanti, personale amministrativo, alunni, visitatori, ecc.), negli ambienti e spazi di pertinenza della scuola.

**5.3** A tal fine la Parrocchia è tenuta alla stipula, con una Compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla scuola, ai dipendenti e collaboratori della Parrocchia, nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati.

**5.4** In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate e/o somministrate dalla Parrocchia ovvero prodotte e/o somministrate da terzi per suo conto; inoltre la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla Parrocchia e/o da suoi dipendenti e/o dalle sue attrezzature.

**5.5** Il massimale di polizza non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della Parrocchia stessa. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia al Comune – con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio – prima della stipulazione del contratto, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

**ART. 6** Il servizio di Scuola dell'Infanzia si svolgerà nell'immobile di proprietà della Parrocchia S. Maria Assunta sito in piazza Toti, 41 per massimo n° 7 sezioni e nell'immobile di proprietà comunale sito in via Foscolo 164 denominato Scuola "PRIMI PASSI" per massimo n° 3 sezioni, immobile che la Parrocchia riceve in concessione d'uso gratuito dall'1 Settembre 2020 al 31 Luglio 2025, perché funzionale all'esercizio di un servizio di utilità pubblica in forma sussidiaria.

**ART. 7.1** Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'immobile Scuola PRIMI PASSI sito in via Foscolo 164 in ogni sua parte e di averne constatato, a seguito di verbale di consegna dell'immobile e delle attrezzature redatto in contraddittorio, lo stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza della concessione, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

**7.2** Al concessionario saranno inoltre assegnati in concessione i beni mobili strumentali all'uso dell'immobile, di cui sarà redatto apposito inventario all'atto della consegna dell'immobile. Il concessionario ha l'obbligo di custodire l'immobile e i beni mobili con la massima diligenza.

**7.3.** Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria dell'immobile.

**7.4** La scuola PRIMI PASSI potrà essere utilizzata dal concessionario esclusivamente per ospitare n° 3 sezioni di Scuola dell'Infanzia, secondo i principi contenuti negli articoli della presente Convenzione.

**7.5** Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente dei danni causati al bene oggetto della concessione e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare, a proprie spese, opportuna assicurazione, presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un **massimale di € 10.000.000,00** contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta del concedente.

La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia del risarcimento diretto del concedente o del terzo danneggiato ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile.

**7.6** Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in concessione. In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle

disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività potrà essere causa di risoluzione della presente convenzione.

**7.7** Il Legale Rappresentante della Parrocchia dichiara di aver ottenuto il requisito della paritarietà per la Scuola PRIMI PASSI a far data dal 7.3.2011 con decreto n° 641/2011 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e si impegna a comunicare al Ministero l'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, rendendo edotta questa Amministrazione della comunicazione avvenuta.

**7.8** Il concessionario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 7.4, nonché a pagare su richiesta del concedente ogni gravame di tasse e imposte relative e inerenti l'immobile PRIMI PASSI, escluse quelle spettanti al proprietario che fanno capo al Comune di Cislago; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituiscano un corrispettivo per la presente concessione.

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente contratto, sono a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle di riscaldamento e quelle relative alle utenze (a titolo esemplificativo: acqua, luce, gas).

**7.9** Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in concessione, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto della presente concessione e di cedere a terzi, a qualunque titolo, la presente convenzione, salvo aver ottenuto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

**7.10** Il concessionario dovrà pagare una penale di Euro 100,00 (Euro Cento/00) al giorno, in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

**ART. 8** E' compito della Parrocchia S. Maria Assunta provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del plesso di piazza Toti e a tutte le spese inerenti il servizio che si svolge in entrambi i plessi, mobili e attrezzature comprese nonché a quant'altro necessario per garantire gli standard di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 come integrato e corretto dal D. Lgs 106/2009.

**ART. 9.1** L’Amministrazione Comunale riconosce alla Parrocchia S. Maria Assunta, per ogni anno scolastico (2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024 – 2024/2025) un contributo destinato alla copertura parziale delle spese finalizzate al funzionamento dell’attività didattico – educativa della scuola dell’infanzia pari ad **€ 32.000,00** per ogni sezione funzionante, alle condizioni riportate nei commi e articoli successivi, con la finalità esclusiva di contenere le tariffe di frequenza a carico degli utenti del servizio, oltre ai contributi previsti al comma 12.3 quale partecipazione alla copertura economica delle spese previste per i Piani di inserimento alunni diversamente abili. Sono esclusi da questo contributo le risorse del *Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni* che saranno erogate secondo spettanze e disponibilità che saranno stabilite dai relativi atti nazionali e regionali.

**9.2** La Parrocchia S. Maria Assunta si impegna a comunicare il numero degli alunni frequentanti e le sezioni costituite di ciascun anno scolastico entro il 30 Giugno dell’anno scolastico precedente. L’ammontare totale del contributo annuale è determinato dall’Amministrazione Comunale in termini definitivi in base a tale comunicazione.

**9.3** I contributi sono corrisposti in quattro soluzioni secondo il seguente calendario, salvo le limitazioni previste in assenza del bilancio comunale:

- entro il 30 Settembre primo acconto pari al 40% dell’importo totale.
- entro il 31 Marzo secondo acconto pari al 20% dell’importo totale.
- entro il 30 Giugno terzo acconto pari al 20% dell’importo totale.
- il saldo pari al 20% dell’importo totale verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di gestione, salvo osservazioni o contestazioni da inoltrare da parte del Comune di Cislago entro lo stesso termine alla Parrocchia.

**9.4** L’Amministrazione Comunale ha facoltà di ridurre il contributo in caso di chiusura del rendiconto consuntivo in attivo, o anche in conseguenza di accertamento di oggetti di spesa non pertinenti alle specifiche attività didattico – educative necessarie al funzionamento della scuola.

**9.5** Si dà atto che in base alla normativa attualmente vigente il contributo non è assoggettato ad IVA. Qualora nel corso della convenzione dovesse diventare assoggettato ad IVA, il Comune ha la facoltà di richiedere la rideterminazione del contributo stesso.

Il contributo è soggetto alla Ritenuta di acconto di cui all’Art. 28, 2° comma DPR 600/73.

**9.6** Per beneficiare del contributo comunale le sezioni scolastiche devono contenere un numero minimo di **22** bambini iscritti residenti a Cislago con la sola eccezione della sezione residuale che potrà essere composta da un numero minimo di bambini iscritti residenti a Cislago non inferiore a 20. Nel caso di presenza di utenti diversamente abili, il numero minimo per beneficiare del contributo è ridotto a **20**, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del DPR n. 81 del 20.3.2009.

**ART. 10** La Parrocchia S. Maria Assunta trasmette entro 60 giorni dall'approvazione il bilancio annuale preventivo di gestione dell'anno solare di competenza, sottoscritto dal legale rappresentante. Il bilancio deve contenere tutte le entrate e le uscite necessarie per l'espletamento delle attività didattico – educative della Scuola dell'Infanzia.

Il contributo comunale deve essere previsto nel bilancio nella parte “Entrate”, lo stesso può essere corrispondentemente ridotto in caso di presenza di un avanzo economico. Le spese non rientranti nelle definizioni di attività didattico – educative non saranno considerate.

**ART. 11** La Parrocchia S. Maria Assunta approva entro il 30 Giugno di ogni anno il rendiconto consuntivo di gestione e lo trasmette al Comune entro 30 giorni dall'approvazione; il rendiconto sarà sottoscritto dal legale rappresentante della Parrocchia e conterrà tutte le voci di entrata e uscita necessarie per l'espletamento delle attività didattico – educative della Scuola dell'Infanzia e della sezione Primavera. Le spese non rientranti nelle definizioni di attività didattico-educative non saranno considerate.

Al rendiconto va allegato il quadro (attualmente denominato RF) del modello unico Enti non commerciali Redditi di impresa in contabilità ordinaria del relativo periodo di imposta con la ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Al rendiconto va allegata la certificazione di regolarità contabile e fiscale redatta a norma delle leggi vigenti da un Revisore Legale iscritto al Registro dei Revisori.

**ART. 12.1** La Parrocchia S. Maria Assunta accoglie nella Scuola dell'Infanzia tutti i bambini residenti nel Comune di Cislago che abbiano compiuto l'età di tre anni o la compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso e non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola primaria. Secondo le indicazioni fornite di anno in anno dal Ministero della Istruzione, potranno essere inoltre accolti i bambini che compiono i tre anni d'età dopo tale data. Oltre il termine delle iscrizioni fissato dal Ministero, è facoltà della Scuola accettare ulteriori iscrizioni purché sia garantito il mantenimento degli equilibri del bilancio di gestione

del servizio di scuola dell’infanzia della Parrocchia e le iscrizioni aggiuntive non producano un aumento diretto e/o indiretto del contributo del Comune come definito ai sensi dell’Art. 9.2.

**12.2** Qualora le iscrizioni superino la capacità ricettiva della scuola convenzionata, dovrà essere data precedenza ai bambini residenti nell’ambito comunale.

**12.3** La Parrocchia S. Maria Assunta si impegna ad adottare idonee misure atte ad accogliere e favorire l’integrazione sociale degli alunni diversamente abili, residenti nel Comune, che chiedono l’iscrizione. A tal fine la Scuola dell’Infanzia predispone piani d’inserimento individualizzati, che si preoccuperà di sottoporre al visto del Servizio di Neuropsichiatria infantile territoriale accreditato, secondo le norme vigenti. L’Amministrazione Comunale partecipa alla copertura economica delle spese previste nei piani d’inserimento stanziando contributi aggiuntivi a quelli di cui all’art. 9, nei limiti delle risorse di bilancio assegnate. A tal fine la Parrocchia si impegna a trasmettere entro il 30 Giugno di ogni anno una relazione contenente i seguenti dati relativi all’anno scolastico successivo: nome, cognome e residenza degli alunni interessati, grado di disabilità rilevabile dalla diagnosi funzionale, numero di ore di assistenza stabilite dalla Scuola, preventivo di spesa.

Eventuali ulteriori casi per i quali le certificazioni necessarie dovessero essere prodotte dagli Enti accreditati e consegnate dalle famiglie alla Scuola nel corso dell’anno scolastico, potranno essere comunicati all’Amministrazione, che potrà valutare, salvo disponibilità di bilancio, eventuali ulteriori contributi aggiuntivi.

**ART. 13** Il personale docente dovrà essere munito di titolo specifico riconosciuto dal Ministero della Istruzione. Ad esso è riconosciuta l’autonomia didattica nei termini previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra la Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) ed i sindacati rappresentativi dei lavoratori.

**ART. 14** La Parrocchia S. Maria Assunta si impegna a organizzare il servizio con sezioni contenenti un numero di bambini minimo e massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9.6 sui requisiti necessari per l’ottenimento del contributo comunale. La composizione delle sezioni è deliberata dagli organi competenti della scuola tenuto conto dell’esigenza primaria di un migliore servizio a favore dei bambini.

**ART. 15** La Parrocchia S. Maria Assunta è tenuta all’osservanza del calendario scolastico

stabilito dalle autorità scolastiche competenti, ferma restando la facoltà di ampliare giorni ed orari di servizio a favore degli utenti, anche attivando servizi estivi; per questi ultimi, e su richiesta della Parrocchia, l'Amministrazione può prevedere contributi aggiuntivi.

**ART.16** La Parrocchia S. Maria Assunta è tenuta ad informare preventivamente l'Amministrazione della programmazione didattica, tramite l'invio della Carta dei Servizi e del Piano dell'Offerta Formativa entro il 31 Gennaio di ciascun anno di vigenza della convenzione.

**Art. 17** La Parrocchia S. Maria Assunta non potrà per alcun motivo destinare ad altri usi gli spazi adibiti al servizio, fatta eccezione per iniziative da organizzarsi in orari o giornate di non effettuazione del servizio, e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per la Scuola PRIMI PASSI, ferma restando la garanzia del perfetto ripristino degli ambienti in osservanza anche della normativa igienico sanitaria.

**ART. 18** La Parrocchia S. Maria Assunta si impegna ad organizzare i servizi di refezione scolastica garantendo il rispetto di tutte le normative igienico sanitarie in materia di preparazione e somministrazione dei pasti.

Nelle preparazioni alimentari la Parrocchia dovrà rispettare le grammature e le tabelle dietetiche secondo le Linee Guida fissate dall'Azienda Territoriale Sanitaria di riferimento.

**ART.19** La Parrocchia S. Maria Assunta si impegna a mantenere tutti gli standard di qualità previsti dal riconoscimento di scuola paritaria a norma della Legge 62/2000 e successive circolari attuative, promuovendo lo sviluppo della qualità dell'offerta educativa e garantendo la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola anche attraverso la costituzione e la regolare attività degli organi collegiali.

**ART. 20** La Parrocchia S. Maria Assunta istituisce organi collegiali di partecipazione per la realizzazione delle finalità della scuola in collaborazione con i genitori, quali primi educatori dei propri figli.

**ART. 21** La Parrocchia S. Maria Assunta stabilisce autonomamente le tariffe da applicare ai bambini residenti secondo criteri compatibili con le proprie risorse finanziarie e in relazione ai contributi erogati dall'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere il pareggio di gestione finanziaria ed economica, tenuto conto che il contributo comunale non concorre al ripiano di eventuali disavanzi di bilancio e che nel caso in cui l'aumento delle tariffe porti ad un utile di bilancio, il contributo comunale potrà essere corrispondentemente ridotto.

Le modifiche tariffarie sono comunicate per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

La Scuola può applicare agevolazioni alle famiglie bisognose, o in condizioni di disagio sociale o con più figli iscritti, in collaborazione sinergica con i Servizi Sociali del Comune. Le proposte tariffarie, prima della loro applicazione, sono comunicate per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

**ART. 22** La Parrocchia S. Maria Assunta può accogliere bambini non residenti, nel limite dei posti disponibili e della priorità d'inserimento riservata ai bambini residenti stipulando, ove possibile, apposite convenzioni con i Comuni di provenienza ovvero applicando tariffe differenziate qualora la ridotta od assente compartecipazione economica dei Comuni di provenienza impedisca il raggiungimento del pareggio del bilancio complessivo di gestione.

**Art. 23** E' prevista l'istituzione di una Commissione Paritetica, con la finalità di vigilare sull'applicazione della presente convenzione.

**23.1** La Commissione Paritetica è composta da 8 componenti effettivi, inclusi il Parroco e il Sindaco o suo delegato, e 4 componenti supplenti che intervengono in caso di dimissioni dei componenti effettivi. Il Parroco nomina 3 componenti effettivi e due componenti supplenti; il Sindaco nomina i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale indicati dai Capigruppo consiliari, per complessivi 3 componenti effettivi, avendo cura di garantire una rappresentanza ai gruppi di minoranza, e due componenti supplenti (uno per il gruppo di maggioranza ed uno per i gruppi di minoranza).

**ART. 24** La presente Convenzione **ha validità 5 anni** con decorrenza dall'anno scolastico 2020/2021 e sino all'anno scolastico 2024/2025 compreso (31.8.2025).

**ART. 25** La Parrocchia può recedere anticipatamente dalla presente convenzione senza incorrere in sanzioni, purché comunichi alla controparte l'intenzione di recedere con almeno 18 mesi di anticipo. Le parti concordano che tra i motivi eventualmente addotti dalla Parrocchia per la risoluzione anticipata possano essere inclusi i costi aggiuntivi imprevisti o imprevedibili, che non possano essere ripianati nemmeno con un aumento delle tariffe socialmente sostenibile. Il recesso comunque, fatto salvo il termine di preavviso minimo, decorre non prima del 31 Luglio dell'anno successivo alla comunicazione.

**ART. 26** La Parrocchia dichiara che nella gestione del servizio Scuola dell'Infanzia nonché della sezione Primavera rispetterà tutte le disposizioni e norme relative alla protezione dati personali (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE n° 679/2016 sulla protezione dei dati personali).

**ART. 27** La presente Convenzione è redatta su carta libera e potrà essere registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Parrocchia S. Maria Assunta

IL PARROCO

per il Comune di Cislago

IL SINDACO